

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“Associazione Sportiva Dilettantistica.....”

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' stata costituita un'Associazione nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile. L'associazione assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica _____”.

L'Associazione ha la propria sede nel Comune di e si impegna, altresì, ad osservare i regolamenti e lo statuto del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline associate. La durata è illimitata.

Art. 2

Caratteristiche

L'Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 3

Scopi e attività

L'Associazione Sportiva Dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche nell'ambito dei giochi da tavolo, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. Con particolare riferimento al gioco del burraco sportivo, l'associazione aderirà ai campionati sportivi dell'A.S.D. Fedibur, del quale accetta lo Statuto ed i regolamenti. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'associazione non ha fini di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura.

Inoltre l'Associazione potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi e sportivi con annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e assistenziali;

- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'associazione Sportiva Dilettantistica non ha fini politici, religiosi o razziali.

Art. 4

Soci

Il numero dei soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci e i loro familiari minori, hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono svolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

Art. 5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall'esercente patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio si perde per espulsione, recesso o decesso. I soci possono essere sospesi.

Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi o sospesi per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati, per iscritto, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nel primo Consiglio direttivo utile.

Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione del libro soci.

Art. 6

Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà;
- c) contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in alcun caso.

La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci nè durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige, entro il mese di Marzo, il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

Art. 7

Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 8

L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie a questi compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'amministrazione ordinaria;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- decide l'importo della quota associativa annuale
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- delibera le modifiche al presente statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere, l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Una delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, o lo scioglimento dell'Associazione, per cui si richiede il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. La elezione libera degli organi amministrativi si basa sul

principio del voto singolo (c.c. art.. 2532) e sulla sovranità dell'assemblea dei soci, associanti o partecipanti.

Per l'elezione del Consiglio direttivo, la votazione avviene, di norma, a scrutinio segreto. Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici Consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da un Consigliere e conservati agli atti. Il Consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- deliberare sulle domande di ammissione di soci;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi;
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art. 11

Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 8. le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile e fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima assemblea.

Art. 12

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'associazione.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di leggi vigenti in materia di Associazionismo.

Letto, approvato e sottoscritto il

Firme: